



IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- Termini di presentazione delle dichiarazioni 2025 e versamenti
- Novità Modello 730/2025
- Scadenze Modello 730/2025
- Bollo registri digitali
- Fatture a cavallo d'anno in regime di contabilità semplificata
- Riammissione alla Rottamazione-quater
- Dilazione dei ruoli: nuove rate dal 1.01.2025
- Tipo documento TD29 per fatture omesse o irregolari

Pag. 4
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11



STRUMENTI OPERATIVI

- Quadratura quadri VE e VF
- Raccolta dati quadro VQ
- Check list Assirevi per controlli sul bilancio
- Lista di controllo del bilancio consolidato
- Lista di controllo informazioni integrative al bilancio IAS
- Raccolta dati visto di conformità per la compensazione di crediti derivanti dal modello Redditi/Irap

Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16
Pag. 17



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Bilancio in forma abbreviata
- Riduzione del capitale sociale per perdite
- Proroga delle assemblee online semplificate
- Svalutazione dei titoli non immobilizzati nel bilancio 2024
- Poste in valuta estera in bilancio

Pag. 18
Pag. 19
Pag. 20
Pag. 21
Pag. 22



NON SOLO IMPRESA

- Assicurazione rischi catastrofali
- Contributi I.V.S. 2025 per artigiani e commercianti
- Mud 2025

Pag. 24
Pag. 25
Pag. 26



AGEVOLAZIONI

- Credito di imposta investimenti pubblicitari

Pag. 27



SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di aprile 2025

Pag. 28



- GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO
- SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO

SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurenzia Binda
Coordinatore di redazione: Alessandro Pratesi

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,
Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corgi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Saini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30

Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

OBBLIGO PEC DEGLI AMMINISTRATORI

- Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni operative in merito all'obbligo per l'amministratore di dotarsi di una casella Pec propria. In particolare, è stata ritenuta errata la prassi di ammettere l'indicazione della Pec già iscritta nel Registro delle Imprese da parte della società, poiché la direttiva Mise/Giustizia 22.05.2015 precisava che la casella Pec deve essere nella titolarità esclusiva della società.

NO ALLA CEDOLARE SECCA PER L'INQUILINO IMPRESA

- La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Toscana non si adegua all'orientamento della Cassazione sull'ammissibilità dell'opzione per la cedolare secca sugli affitti anche quando l'inquilino è un'impresa, dichiarando inammissibile l'istanza poiché la questione è stata già trattata da specifici precedenti di prassi. Per quel che concerne la sentenza n. 12395/2024, nella quale la Cassazione ha invece per la prima volta accolto la tesi della possibilità di applicazione, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che si tratta al momento di un precedente isolato.

IMPOSTA DI REGISTRO PER CESSIONE DI AZIENDA

- L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E/2025, ha chiarito che nelle cessioni di azienda o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo.
- In particolare, per i crediti aziendali si applica, sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata, l'aliquota prevista per le cessioni di crediti.

DOMICILIO DIGITALE PEC PER I CITTADINI

- Un avviso sul portale dell'Agenzia delle Entrate rende noto che nell'area riservata è disponibile una nuova funzionalità che consente ai cittadini di comunicare il proprio domicilio digitale speciale, ossia l'indirizzo Pec, per ricevere atti e comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- L'accesso avviene con le credenziali Spid, Cie o Cns.
- La possibilità è rivolta esclusivamente alle persone fisiche (cittadini), ai professionisti e agli enti di diritto privato che non sono tenuti a iscriversi in albi, elenchi, o registri professionali.

VERBALE UTILI AI SOCI CON MODELLO RAP

- L'Agenzia delle Entrate ha previsto l'inserimento del verbale di distribuzione di utili ai soci nel modello Rap ("registrazione atti privati"), con il quale si assoggettano a registrazione e all'applicazione dell'imposta di registro gli atti diversi dagli atti pubblici e dalle scritture private autenticate.

RIAPERTURA SANATORIA CREDITI R&S

- L'art. 19, cc. 5-8 D.L. 14.03.2025, n. 25 ha riaperto la possibilità di presentazione delle istanze di riversamento del credito d'imposta R&S indebitamente utilizzato negli anni 2015-2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- I nuovi termini di versamento sono fissati al 3.06.2025; in caso di rateizzazione, al 3.06.2025, 16.12.2025 e 16.12.2026, in tal caso con aggiunta degli interessi legali sulla seconda e terza rata, decorrenti dal 4.06.2025.
- L'istanza comporta la rinuncia all'eventuale contenzioso in essere e allungamento di 2 anni (invece di uno) del termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero o di ogni altro provvedimento impositivo per i crediti d'imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PRIVO DI AUTORIZZAZIONE

- La Cassazione ha affermato che la notifica di un avviso di accertamento da parte di un'azienda privata di recapito postale priva di autorizzazione non è inesistente, ma nulla e, come tale, è sanabile. Infatti, l'impugnazione dell'accertamento proposta dal destinatario comporta la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Inoltre, la sottoscrizione di ricezione del plico attesta la tempestività della consegna dell'atto giudiziario.

ABILITAZIONE ALLA REVISIONE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

- Il D.M. Economia 19.02.2025 reca disposizioni per i revisori della sostenibilità già operativi che necessitano di abilitazione immediata, circa la presentazione online della domanda di abilitazione, con possibilità di invio tramite Pec.
- Quindi, i revisori già iscritti al registro entro il 1.01.2026 potranno usufruire di un regime transitorio che permette loro di presentare la domanda di abilitazione senza necessità di effettuare pratica e sostenere l'esame, purché abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie relative alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità.

SPESE DEDUCIBILI PER ASSISTENZA DISABILI

- Il Ministero dell'Economia, rispondendo in Commissione Finanze alla Camera, ha chiarito che non sono riconducibili all'assistenza specifica ai disabili, che beneficiano della deduzione fiscale e non della detrazione del 19%, le prestazioni rese da soggetti che non rientrano nelle figure professionali elencate nel D.M. 29.03.2001 come, ad esempio, le collaboratrici domestiche.

ESTRAZIONE GRATUITA DELLE MAPPE CATASTALI

- L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di estrazione gratuita delle mappe catastali, possibile su tutto il territorio nazionale a eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano.



Notizie in sintesi (segue)

IMU IMMOBILE USATO DALL'AMMINISTRATORE

- La Cassazione ha stabilito che deve essere versata l'Imu per l'abitazione principale dell'amministratore unico (intestata alla società), in cui ha fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica.
- L'esenzione, infatti, è riconosciuta solo alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, mentre, in tal caso, l'amministratore è solo detentore dell'abitazione.

SERVIZIO "CONSEGNA DOCUMENTI ED ISTANZE" AD AGENZIA ENTRATE

- Con l'estensione delle funzionalità della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate è possibile utilizzare il servizio destinato all'invio della documentazione che l'ufficio ha richiesto, ai fini della trattazione dell'istanza Civis, delle comunicazioni e di avvisi telematici e cartelle di pagamento.
- Le direzioni regionali hanno comunicato che è intervenuta una estensione della funzionalità a supporto della lavorazione delle istanze Civis e ulteriori interventi evolutivi e che è stata aggiornata la guida, consultabile nella specifica area (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/consegna-documenti>) del sito delle Entrate.
- L'utente può, pertanto, utilizzare il servizio "Consegna documenti ed istanze" anche per inviare la documentazione a supporto della lavorazione della cartella di pagamento.

AIUTI FISCALI AL TERZO SETTORE NON SONO AIUTI DI STATO

- Il Ministero del Lavoro ha reso noto che è arrivato il via libera dall'UE alle norme fiscali introdotte con la riforma del Terzo settore. Secondo la Commissione Europea, infatti, le agevolazioni fiscali degli Ets non si configurano come aiuto di Stato, poiché perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità.

COMPONENTI DELLE CRIPTOVALUTE RILEVANTI AI FINI FISCALI

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i componenti da valutazione delle criptovalute non concorrono a formare il reddito e la variazione delle rimanenze di magazzino rilevata contabilmente dovrà essere neutralizzata in dichiarazione.
- Pertanto, rilevano fiscalmente solo i costi d'acquisto (nell'anno di sostenimento) e ricavi di vendita (nell'esercizio di realizzo), senza considerare la variazione delle rimanenze.

COMMERCIALISTA, RUOLI IN PENSIONE E INCOMPATIBILITÀ

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito che, per verificare se c'è incompatibilità tra la professione di commercialista e il ruolo di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione in una Srl, è necessario verificare se è garantita la sua terziarietà rispetto all'attività di conduzione della società.
- Inoltre, ha affermato che il commercialista in pensione può fare il revisore esterno di una società a controllo pubblico e partecipare agli organi di controllo degli enti locali, ma non può essere componente di un organo di controllo di una società a controllo pubblico.

DICHIARAZIONE MUD PROROGATA AL 28.06.2025

- Il D.P.C.M. 29.01.2025 ha prorogato a sabato 28.06.2025 il termine entro il quale dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2024 mediante invio del Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) alle Camere di Commercio; nell'allegato 1 sono presenti le istruzioni per la compilazione.

PAGAMENTI PER RAVVEDIMENTO SPECIALE

- Scade il 31.03.2025 il termine di pagamento dell'imposta sostitutiva per le annualità ancora accertabili in capo ai soggetti ISA che hanno optato per il ravvedimento speciale.
- Detto pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in modo rateizzato in un massimo di 24 rate mensili a far data sempre dal 31.03.2025.
- L'orizzonte temporale di riferimento è quello dei periodi di imposta dal 2018 al 2022 e il contribuente potrà scegliere se effettuare il pagamento per tutti gli anni ovvero sceglierne alcuni e non considerarne altri.

SCAMBIO SUL POSTO GSE

- A partire da quest'anno, per le sole persone fisiche, il GSE trasmetterà all'Agenzia delle Entrate gli importi percepiti nell'anno precedente nell'ambito dello Scambio sul Posto.
- Di conseguenza, tali importi saranno disponibili all'interno della dichiarazione dei redditi precompilata.
- I dati trasmessi dal GSE (e quindi quelli da dichiarare) si riferiscono esclusivamente alle eccedenze, sia quelle effettivamente pagate che quelle utilizzate per compensare costi amministrativi e congruagli a debito. Il prospetto delle eccedenze da dichiarare è disponibile entro la fine di marzo all'interno del portale Scambio sul Posto.
- Per scaricarlo, è possibile seguire i passaggi sotto riportati.
 1. Accedere all'Area Clienti GSE
 2. Selezionare "Servizi" dal menu in alto.
 - Nella sezione "PER ME", è possibile accedere al portale informatico di riferimento.
 - Nella sezione "PER ALTRI", è possibile visualizzare l'elenco degli Operatori per cui si opera e accedere ai relativi servizi.
 3. Selezionare il servizio "SSP - Scambio sul Posto".
 4. Cliccare sul menu di navigazione "COMUNICAZIONI".
 5. Effettuare una ricerca per codice contratto e impostare eventualmente il periodo di riferimento.
 6. Cliccare su "RICERCA": nella tabella dei risultati si troverà il prospetto "LIQUIDAZIONE ECCEDENZE ANNO" (seguito dall'anno di riferimento) che riepiloga le Eccedenze SSP riconosciute.

APPROFONDIMENTI

Termini di presentazione delle dichiarazioni 2025 e versamenti

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Il D.L. 202/2024 ha differito, **per il solo anno 2025**, dal 15.04 al 30.04.2025 la data dalla quale è possibile presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2024. Il software per l'elaborazione della proposta e i programmi per l'elaborazione dei dati Isa saranno resi disponibili entro il 30.04.2025 (anziché il 15.04.2025). Si riepilogano le scadenze del 2025, relative al periodo d'imposta 2024.

TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2025 - PER ANNO 2024 ¹					
Soggetti interessati		Dichiarazioni		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)	
		Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%
Persone fisiche		Dal 15.04 al 30.06 Per il 2025 dal 30.04 al 30.06.2025	Dal 15.04 al 31.10. Per il 2025 dal 30.04 al 31.10.2025	30.06.2025	30.07.2025 ³
Società di persone ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate).					
Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Non ammessa	Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Per il 2025 dal 30.04 al 31.10.2025	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.06.2025).	Entro i 30 giorni successivi
	Senza obbligo di redazione del bilancio.				
			Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 codice civile.		Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Per il 2025 dal 30.04 al 31.10.2025
Note		¹ Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06 (28.06 se anno bisestile). ² Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07). ³ Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E). ⁴ Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 2 e 8 D.P.R. 22.07.1998, n. 322. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.			



Con provvedimento 10.03.2025 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025, concernente la dichiarazione dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello 730-1 con le scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2% dell'Irpef, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta e il modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, relativi alla ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3, con il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i modelli 730-4 e 730-4 integrativo, relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta, nonché le relative istruzioni.

PRINCIPALI NOVITÀ	
Ampliamento platea 730	- È possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF, quali: - redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M); - plusvalenze di natura finanziaria (quadro T).
Redditi a tassazione separata	Da quest'anno i redditi assoggettati a tassazione separata sono indicati nel quadro M, anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti sono indicati nel rigo M3 (esempio: rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024).
Modifica scaglioni di reddito e aliquote Irpef	È prevista una riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote.
Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.	Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo.
Locazioni brevi	I redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Codice identificativo nazionale (CIN)	Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera	Dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente € 10.000.
Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente	Per il solo periodo d'imposta 2024 è innalzata da € 1.880 a € 1.955 la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a € 15.000.
Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico	Il lavoro sportivo, dal 31.07.2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.
Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa	Nel periodo compreso tra il 1.01.2024 e il 31.12.2024, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di € 610,50 ai lavoratori che nell'anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 30.208.
Bonus tredicesima	Per l'anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad € 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un'indennità di importo pari ad € 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Trattamento integrativo	Per l'anno 2024, l'agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di € 75.
Lavoratori impatriati	Ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024; i redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (limitatamente al 40% del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni.
Rimodulazione delle detrazioni per oneri	Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a € 50.000, è prevista una riduzione di € 260 dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024.
Detrazione Superbonus	Per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1.01.2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.
Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche	Per le spese sostenute nel 2024, relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo.
Opzione Superbonus 2023	Per le spese Superbonus sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Detrazione bonus mobili	Per l'anno 2024 il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a € 5.000.
Ivie e Ivafe	L'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è fissata all'1,06%, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l'aliquota è del 4% annuo.
Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri	Dall'anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/04/2025 da MONTEDORO CLAUDIO [info@studiomontedoro.it]



Scadenze Modello 730/2025

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo; può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio, redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.

Tavola

Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti

Scadenze	Sostituto d'imposta	Caf o professionista	Contribuente
Entro il 16.03	- Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate. - Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	---	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
A partire dal 30.04	---	---	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.
Entro il 15.06	- Rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. - Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. - Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. - Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.	- Rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. - Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. - Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. - Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.	- Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31.05. - Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
Entro il 29.06	- Rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. - Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. - Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. - Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.	- Rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. - Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. - Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. - Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.	- Riceve la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte. - Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20.06.

- omissis -



RIEPILOGO SCADENZE E ADEMPIMENTI



Bollo registri digitali

Per tutti i registri contabili e i libri sociali, per i quali, se tenuti su supporto cartaceo, è previsto il pagamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, entrambe le imposte devono essere assolte anche qualora gli stessi siano tenuti con modalità diverse, sussistendo comunque il presupposto impositivo. L'imposta di bollo, da assolvere sui registri tenuti in modalità informatica, è dovuta «ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse». Ai fini della sua determinazione, per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Il termine registrazione deve, quindi, essere declinato in funzione della tipologia di libro o registro soggetto all'imposta di bollo. Con l'interpello n. 42/2025 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 642/1972, «il foglio si intende composto da 4 facciate, la pagina da 1 facciata» e «per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione»; inoltre, l'art. 16 dispone che l'imposta di bollo per i libri e registri si applica «per ogni 100 pagine o frazione di esse». Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, conseguentemente la misura della pagina è pari a 25 righe.

DISCIPLINA
NUMERAZIONE
E BOLLATURA
DEI REGISTRI

- I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
- Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di € 16,00, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, i «repertori; libri di cui all'art. 2214, c. 1 c.c.; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c.

LIBRI E REGISTRI
TENUTI
CON SISTEMI
MECCANOGR-
FICI
E TRASCRITTI
SU SUPPORTO
CARTACEO

L'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di € 16, oppure € 32 laddove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine.

- L'imposta è alternativamente assolta:
 - mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
 - mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23.

LIBRI E REGISTRI
TENUTI IN
MODALITÀ
INFORMATICA

Per tutti i registri contabili ed i libri sociali, per i quali, se tenuti su supporto cartaceo, è previsto il pagamento dell'imposta di bollo, quest'ultima deve essere assolta anche qualora gli stessi siano tenuti con modalità diverse, sussistendo comunque il presupposto impositivo.

- L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante **modello F24**, con modalità esclusivamente telematica, utilizzando il **codice tributo "2501"**.
- Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

CRITERI DI
DETERMINAZIONE

- L'imposta sui libri e sui registri, tenuti in modalità informatica, è dovuta **ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse**.
- Per registrazione deve intendersi **ogni singolo accadimento contabile**, a prescindere dalle righe di dettaglio. Il termine registrazione deve, quindi, essere declinato in funzione della tipologia di libro o registro soggetto all'imposta di bollo.

- Dunque, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la **registrazione relativa a ciascun cespite**, nonché la registrazione della nota integrativa.
- Per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad **ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate**.

- Con riferimento ai libri sociali, diversi dal libro degli inventari e dal libro giornale, il termine "registrazione" deve intendersi come riferito alla "riga" (del verbale o dell'annotazione relativa all'ingresso o alla uscita del socio dalla compagine societaria).
- Poiché l'imposta di bollo per i libri e registri si applica «per ogni 100 pagine o frazione di esse» e tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, conseguentemente **la misura della pagina è pari a 25 righe**.
- Pertanto, nel caso dei libri e registri sociali, diversi dal libro degli inventari e dal libro giornale, se tenuti in modalità digitale, l'imposta di bollo **sarà dovuta ogni 100 pagine** (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni).

- Ai fini del calcolo del tributo, **si potrà fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina "fisica" dei libri tenuti con modalità tradizionale**.
- Al riguardo, tra i formati standard, previsti per la conservazione a norma, **è possibile utilizzare il formato PDF PDF/A che permette tale visualizzazione**.



Fatture a cavallo d'anno in regime di contabilità semplificata

Per le fatture elettroniche emesse a cavallo d'anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata, **con opzione per il regime della registrazione** (art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973), l'Agenzia delle Entrate ritiene, comunque, corretto che l'imputazione del ricavo ai fini delle imposte sui redditi, possa avvenire a scelta del contribuente nell'anno (X) corrispondente alla data di emissione (riportata sulla fattura), oppure all'anno (X+1) in cui la fattura è stata trasmessa al sistema di interscambio, alla luce del fatto che, in questi casi, la registrazione del documento potrà avvenire indifferentemente nell'anno X oppure nell'anno X+1.

**OPZIONE
PER IL REGIME
DELLA
REGISTRAZIONE**

- Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti (in regime di contabilità semplificata) possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.
- In tal caso, per finalità di semplificazione **si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.**

**SEMPLIFICAZIONE
CONTABILE**

L'opzione sopra indicata, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri Iva, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e **di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini Iva del documento contabile.**

**FATTURA
ELETTRONICA
SEMPRE
OBBLIGATORIA**

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse **esclusivamente fatture elettroniche** utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto.

**MOMENTO DI
EMISSIONE
DELLA FATTURA**

La fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (SdI).

**RILEVANZA
DELLA DATA
DI
REGISTRAZIONE****Prima soluzione**

- La fattura datata 29.12.2024 ma inviata al Sistema di Interscambio in data 8.01.2025, si considera emessa in tale ultima data.
- Ne deriva che la medesima fattura potrà essere registrata nel registro Iva vendite a partire dall'8.01.2025 e, conseguentemente, configurandosi l'incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d'imposta 2025.

Al riguardo, con riferimento ai ricavi percepiti, è stato, infatti, chiarito che gli stessi «si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell'Iva a debito periodica, la registrazione del documento produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate».

**FACOLTÀ
DI UTILIZZARE
LA DATA
DI EMISSIONE****Seconda soluzione**

Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla "Data" indicata nella sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica.

Si ritiene, pertanto, corretto che **l'imputazione del ricavo ai fini dei redditi, possa avvenire a scelta del contribuente nel 2024 o 2025**, alla luce del fatto che, in questi casi, la registrazione del documento potrà avvenire indifferentemente nel 2024 oppure nel 2025.

**CASO PRATICO**



Riammissione alla Rottamazione-quater

Il decreto "Milleproroghe" ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31.12.2024 nell'inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. "decaduti") a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, **possono essere riammessi alla definizione agevolata di tali debiti**. Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare **apposita domanda entro il 30.04.2025**, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito. Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata, ovvero in un'unica soluzione, entro il 31.07.2025 oppure fino a un numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo.

SOGGETTI

- Possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata dei **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022** (c.d. Rottamazione-quater) i debitori che, al 31.12.2024, siano incorsi **nell'inefficacia della definizione (cd. decaduti) per omesso, insufficiente o tardivo versamento**, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla procedura medesima.
- Sono, pertanto esclusi i soggetti che hanno regolarmente eseguito i versamenti dovuti entro il 31.12.2024.
- Per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31.12.2024, si dovrà proseguire con il piano di pagamento già in corso e, pertanto, proseguire con i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della definizione agevolata.

OGGETTO

- La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti **compresi nelle dichiarazioni originarie rese a suo tempo ai fini della predetta adesione, scaduti al 31.12.2024**.
- Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della "Rottamazione-quater" - per i quali:
 - non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31.12.2024;
 - per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31.12.2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

DOMANDA

È possibile beneficiare della riammissione presentando, **entro il 30.04.2025**, l'apposita dichiarazione con modalità esclusivamente telematiche utilizzando **il nuovo servizio "Riammissione Rottamazione-quater"**, disponibile sul sito www.agenziaentrateiscossione.gov.it, sia in area riservata sia in area pubblica. La procedura da seguire nei due casi è differente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MEDIANTE AREA RISERVATA

- Dall'area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata e non è necessario allegare la documentazione di riconoscimento.
- **Nella sezione Definizione agevolata, tramite il servizio "Riammissione Rottamazione-quater"**, è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi che si vogliono includere nella domanda di riammissione tra quelle che vengono proposte automaticamente, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento. Il servizio propone, infatti, solo le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto di «Rottamazione-quater» per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MEDIANTE AREA PUBBLICA

- **Per inviare la domanda tramite il servizio "Riammissione Rottamazione-quater" disponibile nell'area pubblica**, invece, occorre compilare il form online, inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell'adesione alla Rottamazione-quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e il numero di tali cartelle/avvisi.
- Successivamente, è necessario indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento (massimo 10), un indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta della domanda e allegare la prevista documentazione di riconoscimento.
- Dopo la conferma, il servizio informa che l'invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una email con un link da convalidare entro 72 ore.

In caso di smarrimento della Comunicazione delle somme dovute è possibile ottenere la copia con le modalità indicate sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

ESITO DELLA RICHIESTA

A coloro che presenteranno la richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater, **Agenzia delle Entrate - Riscossione invierà, entro il 30.06.2025**, una comunicazione con l'ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione.

VERSAMENTI

- Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il 30.04.2025, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle Entrate - Riscossione invierà ai richiedenti, **entro il 30.06.2025**, una Comunicazione con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Non deve, pertanto, essere pagata la rata scadente il 28.02.2025 poiché si riceverà un nuovo piano di pagamento.
- Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all'intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".
- Il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1.11.2023, è effettuato alternativamente:
 - in unica soluzione, **entro il 31.07.2025**;
 - nel **numero massimo di 10 rate** consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente:
 - le prime due, il 31.07.2025 e il 30.11.2025;
 - le successive, il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027.



Dilazione dei ruoli: nuove rate dal 1.01.2025

Con la modifica dell'art. 19 D.P.R. 602/1973, ad opera del D. Lgs. 29.07.2024, n. 110, è stabilito che, a semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di **importo inferiore o pari a € 120.000**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di **84 rate mensili**, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026 (numero che aumenta negli anni successivi). Invece, su richiesta del contribuente che **documenta** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle Entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l'accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione per un numero superiore di rate.

SOMME RATEIZZABILI	Somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli Enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Regioni, Comuni), iscritte a ruolo e trasmesse ad AdeR per la riscossione.	
DILAZIONE IMPORTI FINO A € 120.000	A semplice richiesta¹	• L'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione fino a un massimo di: - 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; - 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; - 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1.01.2029.
DILAZIONE IMPORTI SUPERIORI A € 120.000	Con obbligo di documentazione²	• Nei casi di istanze d'importo superiore a € 120.000 oppure d'importo fino a € 120.000 per le quali sono richieste più di 84 rate, è previsto l'obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. • In tal caso, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione: - da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; - da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; - da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1.01.2029.
TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ³	L'art. 19 D.P.R. 602/1973 e il D.M. Economia 27.12.2024 stabiliscono i parametri e le modalità di applicazione e documentazione con cui Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1.01.2025 valuta la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e determina il numero massimo di rate concedibili. Per le istanze presentate fino al 31.12.2024 si applicano le disposizioni dell'art. 19 D.P.R. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo.	
EFFETTI COMUNI DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	• A seguito della presentazione dell'istanza e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione, si determinano i seguenti effetti: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può disporre il fermo dei beni mobili registrati e l'ipoteca esattoriale; c) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive.	
Note	1. Con la richiesta si dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria che impedisce di far fronte in un'unica soluzione al pagamento del debito. 2. Per comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, ovvero il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economico-finanziaria, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso indipendentemente dal relativo importo e a condizione che lo stesso non sia già stato prorogato e non sia già decaduto. 3. La condizione di "temporaneità" rappresenta l'elemento essenziale su cui si basa l'istituto della rateizzazione. È infatti indispensabile e determinante che il contribuente dichiari, o in alcuni casi attesti, la capacità di poter pagare, seppur a rate, i propri debiti. Tale condizione non si configura, al contrario, nei casi in cui la difficoltà economico-finanziaria è "definitiva", come per esempio i soggetti interessati da liquidazione giudiziale che, di fatto, non possono pagare neanche a rate. È, inoltre, precluso l'istituto della rateizzazione ai soggetti che, seppur non manifestano una situazione di insolvenza irreversibile, sono interessati da particolari procedure concorsuali che richiedono il rispetto del principio della c.d. "par condicio creditorum" (per esempio, il deposito di un accordo di ristrutturazione o di una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento).	



Tipo documento TD29 per fatture omesse o irregolari

Dal 1.04.2025 sono in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (c.d. SdI), nella versione 1.9, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 31.01.2025. Tra le modifiche più significative, si evidenzia l'introduzione di un nuovo codice "TD29", pensato per consentire al cessionario o committente di segnalare eventuali omissioni o irregolarità nella fatturazione da parte del fornitore.

L'adozione di questo nuovo codice permetterà di regolarizzare eventuali violazioni in materia di fatturazione (c.d. autofattura denuncia). In tal modo, il cessionario o committente potrà evitare di essere sanzionato autonomamente per l'omessa o irregolare emissione della fattura da parte del fornitore. L'omessa regolarizzazione comporterebbe, infatti, una sanzione pari al 70% dell'Iva dovuta, con un importo minimo di € 250, per le violazioni commesse a partire dal 1.09.2024. L'utilizzo del codice "TD29" è obbligatorio a partire dal 1.04.2025, mentre fino a tale data sembra ancora utilizzabile il precedente codice "TD20". Tuttavia, in assenza di indicazioni ufficiali, permane un margine di incertezza su questa possibilità.

ABOLIZIONE
DELL'AUTO-
FATTURAZIONE
PER FATTURE
OMESSE
O IRREGOLARI

- Dal **1.09.2024** è stato eliminato l'obbligo di autofatturazione per i casi di fatturazione omessa o irregolare, sostituendo tale procedura con un nuovo obbligo di comunicazione elettronica.
- Tuttavia, per le violazioni commesse **fino al 30.08.2024**, il cessionario/committente rimane soggetto all'obbligo di regolarizzazione tramite autofattura (TD20).

NUOVA
RESPONSABILITÀ
DEL
CESSIONARIO/
COMMITTENTE

- Il codice "TD20" per l'autofattura denuncia rimane utilizzabile in caso di:
 - omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore per operazioni soggette a inversione contabile;
 - mancata ricezione della fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione o ricezione di un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale per un acquisto intracomunitario di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue ovvero per acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto stabilito in uno Stato membro.

CONTENUTO
DELLA
SEGNALAZIONE
ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

- Dal **1.09.2024**, in caso di mancata o irregolare fatturazione, il cessionario/committente è obbligato a segnalare l'omissione entro **90 giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
- In caso di mancata comunicazione si applica una **sanzione del 70% dell'imposta (minimo € 250)**.
- L'obbligo di pagamento dell'Iva in fase di regolarizzazione viene meno, favorendo una maggiore collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

ESONERO
DAL
CONTROLLO
DEL CEDENTE/
PRESTATORE

- La comunicazione tramite il tipo documento **TD29** deve contenere:
 - natura, qualità e quantità dei beni/servizi;
 - ammontare del corrispettivo;
 - aliquota applicata;
 - ammontare dell'imponibile e dell'imposta.

SANZIONE

- Il nuovo art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 esclude l'obbligo per il cessionario/committente di sindacare le valutazioni giuridiche effettuate dal cedente/prestatore.
- In particolare, non è richiesta la verifica dei titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta, purché questi derivino da elementi soggettivi non direttamente riscontrabili.

ULTERIORI
NOVITÀ DELLE
SPECIFICHE
TECNICHE

Il cessionario o committente che non provvede alla comunicazione è soggetto alla **sanzione del 70% dell'imposta, con un minimo di € 250**.

- La versione 1.9 delle specifiche tecniche ha introdotto ulteriori aggiornamenti, tra cui:
 - **codice RF20** per il regime transfrontaliero di franchigia Iva (Direttiva 2020/285/UE);
 - **eliminazione del limite di € 400** per l'emissione delle fatture semplificate per i contribuenti forfetari e quelli aderenti al regime transfrontaliero di franchigia.

Tavola

Novità

Novità	Fino al 30.08.2024	Dal 1.09.2024	Dal 1.04.2025
Regolarizzazione fatture omesse/irregolari	Autofattura (TD20) + pagamento Iva	Solo comunicazione dell'irregolarità	Obbligo di comunicazione tramite TD29
Sanzioni per mancata segnalazione	100% dell'imposta (minimo € 250)	70% dell'imposta (minimo € 250)	70% dell'imposta (minimo € 250)
Obblighi del cessionario/committente	Verifica e versamento Iva	Segnalazione all'Agenzia delle Entrate	Segnalazione all'Agenzia delle Entrate tramite TD29
Nuove specifiche tecniche	Non applicabili	Non applicabili	Introduzione RF20 , rimozione limite fattura semplificata

STRUMENTI OPERATIVI

Quadratura quadri VE e VF

Si propone un prospetto utile per la quadratura dei quadri VE e VF della dichiarazione Iva con le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

Ditta			Anno	2024
Quadratura quadro VE con comunicazioni liquidazioni periodiche Iva				
Dati dichiarazione Iva	Volume d'affari al lordo della cessione dei beni strumentali (VE50 + VE40 + VE39)		2.898.329,00	(A)
	VE26 (Iva vendite)		635.622,00	(B)
	VJ19 (Iva operazioni particolari)		522,00	(C)
Dati comunic. liq. period. Iva	VP2 (Operazioni attive)		VP4 (Iva esigibile)	
Gennaio	169.397,26		37.176,94	
Febbraio	220.361,03		48.501,82	
Marzo	267.466,62		58.842,65	
1° trimestre	---		---	
Aprile	217.243,41		47.769,54	
Maggio	296.665,51		65.153,39	
Giugno	271.480,76		59.725,76	
2° trimestre	---		---	
Luglio	264.485,94		57.353,56	
Agosto	161.806,70		35.486,82	
Settembre	270.666,43		59.858,42	
3° trimestre	---		---	
Ottobre	306.798,48		66.773,57	
Novembre	275.856,35		60.688,47	
Dicembre	176.100,14		38.812,24	
4° trimestre	---		---	
Totale VP (somma dei 12 mesi o dei 4 trimestri)	(D)	2.898.328,63	(E)	636.143,18
Quadratura	(A-D)	0,37	(B+C)-E	-0,82
Quadratura quadro VF con comunicazioni liquidazioni periodiche Iva				
Dati dichiarazione Iva	VF25 (Totale acquisti)		1.628.874,00	(F)
	VF27 (Iva acquisti)		350.305,00	(G)
Dati comunic. liq. period. Iva	VP3 (Operazioni passive)		VP5 (Iva detratta)	
Gennaio	62.730,53		13.119,95	
Febbraio	106.440,03		22.720,95	
Marzo	79.579,56		16.577,56	
1° trimestre				
Aprile	88.787,08		18.857,52	
Maggio	92.380,41		19.826,86	
Giugno	87.847,33		18.592,45	
2° trimestre				
Luglio	114.701,63		24.570,92	
Agosto	66.565,58		13.905,57	
Settembre	81.976,39		17.587,78	
3° trimestre				
Ottobre	102.471,58		21.917,82	
Novembre	76.459,80		16.183,64	
Dicembre	668.933,33		146.444,53	
4° trimestre				
Totale VP (somma dei 12 mesi o dei 4 trimestri)	(H)	1.628.873,25	(I)	350.305,55
Quadratura	(F-H)	0,75	(G-I)	0,55



Raccolta dati quadro VQ

Mediante il quadro VQ, relativo alla determinazione del credito maturato a seguito dei versamenti di Iva periodica non spontanei, dalla Dichiarazione Iva 2025 sarà possibile recuperare l'imposta a credito originata da omessi versamenti periodici. Di seguito si propone uno strumento per la raccolta dei dati ai fini della compilazione.

Si ricorda che il meccanismo di compilazione del quadro VL della Dichiarazione Iva 2025 (anno d'imposta 2024) - ai fini della liquidazione annuale dell'imposta - prevede che, in caso di versamenti non effettuati entro il termine di presentazione del dichiarativo, dell'ammontare non versato non si dovrà tenere conto in fase di determinazione del credito. La quota parte di credito che sarebbe venuta ad esistenza, se tutto fosse stato versato a scadenza ordinaria, è "congelata" in proporzione ai versamenti non effettuati, dando in tal modo origine ad un credito "potenziale". Tale credito "potenziale" diverrà effettivo nel momento in cui i versamenti mancanti saranno effettuati, tramite la compilazione del **quadro VQ della Dichiarazione Iva**.

Ne discende che **nella liquidazione annuale Iva per il 2024 potranno essere presi in considerazione solo i pagamenti effettuati fino al 30.04.2025**, mentre tutto ciò che sarà oggetto di versamento in data successiva potrà essere recuperato solo con la compilazione del quadro VQ relativo all'anno nel quale il versamento è eseguito (quindi, nella generalità dei casi, nella Dichiarazione Iva 2026 - anno d'imposta 2025).

Ditta		Anno	
Anno di imposta di riferimento Colonna 1	Iva dovuta ma non versata Colonna 2	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo Colonna 3	Iva periodica versata per comunicazioni anni precedenti Colonna 4
Iva versata nell'anno da avviso bonario Colonna 5	Iva versata nell'anno da cartella di pagamento Colonna 6	Versamenti sospesi per eventi eccezionali Colonna 7	Credito versato maturato nell'anno per effetto di versamenti Iva pregressa Colonna 8

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		☐ Avviso bonario ☐ Cartella di pagamento ☐ Ripresa versamenti dopo eventi eccezionali	☐ Entro la presentazione della dichiarazione ☐ Oltre la presentazione della dichiarazione

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		☐ Avviso bonario ☐ Cartella di pagamento ☐ Ripresa versamenti dopo eventi eccezionali	☐ Entro la presentazione della dichiarazione ☐ Oltre la presentazione della dichiarazione

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		☐ Avviso bonario ☐ Cartella di pagamento ☐ Ripresa versamenti dopo eventi eccezionali	☐ Entro la presentazione della dichiarazione ☐ Oltre la presentazione della dichiarazione



CHECK LIST RACCOLTA DATI QUADRO VQ (COMPILABILE)



Check list Assirevi per controlli sul bilancio

Assirevi ha messo a disposizione sul proprio sito Internet [la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio di esercizio](#) delle società in cui si applicano le disposizioni dell'art. 2423 e successivi del Codice civile e i principi contabili nazionali.

Schemi di bilancio

			SI	NO	N/A
		PARTE GENERALE			
		Composizione del bilancio d'esercizio			
1)	Art. 2423, c.1, CC, OIC 11.5, OIC 12.4	Il bilancio d'esercizio è costituito da:			
		- stato patrimoniale;	☐	☐	☐
		- conto economico;	☐	☐	☐
		- rendiconto finanziario;	☐	☐	☐
		- nota Integrativa?	☐	☐	☐
	OIC 12.5	Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.			
	OIC 12.6	Il contenuto del rendiconto finanziario previsto dall'articolo 2425-ter del codice civile è disciplinato nell'OIC 10 "Rendiconto finanziario".			
	OIC 12.7	Il contenuto della Nota Integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile, da altre norme del codice civile diverse dalle precedenti e da specifiche norme di legge diverse dal codice civile.			
2)	Art. 2428, c.1, CC	Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione?	☐	☐	☐
3)	OIC 11.15	Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati seguiti i seguenti postulati:			
		a) Prudenza	☐	☐	☐
		b) Prospettiva della continuità aziendale	☐	☐	☐
		c) Rappresentazione sostanziale	☐	☐	☐
		d) Competenza	☐	☐	☐
		e) Costanza nei criteri di valutazione	☐	☐	☐
		f) Rilevanza	☐	☐	☐
		g) Comparabilità?	☐	☐	☐
4)	Art. 2423-bis, c.1, CC	Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i seguenti principi:			
	OIC 11.16 OIC 11.21	- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;	☐	☐	☐
	Art. 2423-bis, c.1 bis, CC OIC 11.25	- la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;	☐	☐	☐
	Art. 2423-bis, c.2, CC OIC 11.18	- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;	☐	☐	☐
	Art. 2423-bis, c.3, CC OIC 11.29	- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;	☐	☐	☐
	OIC 11.32	Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.			
	Art. 2423-bis, c.4, CC OIC 11.18	- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;	☐	☐	☐
	Art. 2423-bis, c.5, CC OIC 11.17	- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;	☐	☐	☐
	Art. 2423-bis, c.6, CC OIC 11.33	- i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all'altro?	☐	☐	☐
	Art. 2423-bis, c.2, CC OIC 11.33	Deroghe al principio di immodificabilità sono consentite in casi eccezionali.			
5)	Art. 2423-bis, c.2, CC	In caso di deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro, la Nota Integrativa riporta i motivi della deroga e l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico?	☐	☐	☐
	Art. 2423, c.2, CC OIC 11.6	Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.			
6)	Art. 2423, c.3, CC OIC 11.11	Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, sono state fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo?	☐	☐	☐

- omissis -



Lista di controllo del bilancio consolidato

Assirevi ha reso disponibile la ["Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato"](#), predisposta a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, opportunamente adattate, nello svolgimento dell'attività di revisione. Ancorché tali liste di controllo rappresentino un utile strumento ai fini dell'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme ed i principi contabili e, in alcune circostanze, sulla base del giudizio professionale del revisore, per l'analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie. La forma, il contenuto e l'ampiezza delle check-list in concreto utilizzate nell'ambito della revisione dipendono, quindi, da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede a farle proprie adattandole opportunamente alle particolarità dell'incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell'attività dell'impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.

Sezione del bilancio consolidato

		SI	NO	N/A
	PARTE GENERALE			
	Definizioni			
OIC 17.5	Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un'unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Il bilancio consolidato è il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale.			
OIC 17.6	Il gruppo di imprese è un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il controllo delle altre. L'elemento determinante nella configurazione di gruppo è, quindi, il controllo, come definito dalle norme del D.lgs. 127/1991.			
OIC 17.7 Art. 26 D.lgs. 127/1991	L'articolo 26 del D.lgs. 127/1991 dà contenuto alla nozione di controllo, in parte rinviando ai numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) del comma 1 dell'articolo 2359 codice civile, e in parte prevedendo le due ulteriori fattispecie dell'influenza dominante sulla controllata derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soci. Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo: - si computano anche i voti spettanti a imprese controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; - la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese. La norma prevede, inoltre, che le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite.			
OIC 17.8	Il controllo "di diritto" si presume quando una controllante dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa (controllata) ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1.			
OIC 17.9	Il controllo "di fatto" si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 2.			
OIC 17.10	Il controllo basato su specifiche ipotesi di influenza dominante individuate dal comma 2 dell'articolo 26 del D.lgs. 127/1991 è quello in cui l'impresa "ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole" oppure quando "in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto".			
OIC 17.11	Un'impresa controllata è l'impresa soggetta al controllo ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 127/1991. Ai fini della determinazione dell'area di consolidamento, si consolidano anche imprese non costituite sotto forma di società di capitali.			
OIC 17.12	Le partecipazioni delle minoranze o interessenze di terzi sono costituite dal patrimonio netto di una controllata non posseduto, direttamente o indirettamente, dalla controllante e, quindi, non attribuibile ad essa.			
OIC 17.13	Il controllo congiunto si ha quando un soggetto esercita su un'impresa il controllo congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi.			
OIC 17.14	Un'impresa si definisce collegata quando esiste un'altra impresa che esercita su di essa un'influenza notevole senza averne il controllo o il controllo congiunto. Ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, codice civile si presume la sussistenza di un'influenza notevole quando nell'assemblea ordinaria la partecipante esercita il 20% dei diritti di voto, ovvero il 10% se la società partecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati.			
OIC 17.15	Il metodo del consolidamento integrale prevede l'integrale inclusione nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese appartenenti all'area di consolidamento, salvo le elisioni dei saldi e delle operazioni tra imprese incluse nell'area di consolidamento. Ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo valore, ai fini del consolidamento.			
OIC 17.16	Il metodo del consolidamento proporzionale prevede l'inclusione proporzionale nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese sulle quali una delle imprese incluse nell'area di consolidamento esercita un controllo congiunto con soci non appartenenti al gruppo, considerando la sola parte del loro valore corrispondente alla quota di interessenza detenuta direttamente o indirettamente dalla controllante.			
OIC 17.17	L'area di consolidamento è l'insieme delle imprese oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato predisposto dalla società controllante.			
OIC 17.18	La differenza da annullamento, di cui all'articolo 33 del D.lgs. 127/1991, è la differenza tra il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e di altre società del gruppo e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile dell'impresa controllata di pertinenza del gruppo.			

- omissis -



Lista di controllo informazioni integrative al bilancio IAS

Per i soggetti las Assirevi ha reso disponibile la [lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili IFRS, così come omologati dall'Unione Europea](#).

			SI	NO	N/A
		GENERALE			
	IAS 1.31	L'entità non è tenuta a fornire un'informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale anche se l'IFRS contiene un elenco di requisiti specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri eventi e circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.			
	IAS 1.30A	Nell'applicare lo IAS 1 e gli altri IFRS, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze per decidere in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L'entità non deve ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci rilevanti che hanno natura o funzioni differenti.			
	IAS 1.7	Di seguito la definizione di "rilevante" inclusa nello IAS 1.7: "Un'informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. La rilevanza dipende dalla natura o dalla portata dell'informazione, o da entrambe. L'entità valuta se l'informazione, singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio, considerato nel suo insieme. L'informazione è occultata se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali dei bilanci, un effetto analogo a quello dell'omissione o dell'errata indicazione della medesima informazione. Di seguito sono riportati esempi di circostanze che possono portare all'occultamento di informazioni rilevanti: a) un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è esposta nel bilancio, ma il linguaggio utilizzato è vago o non chiaro; b) un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è disseminata nel bilancio in maniera frammentaria; c) voci, operazioni o altri eventi dissimili sono aggregati in modo inappropriato; d) voci, operazioni o altri eventi simili sono disaggregati in modo inappropriato; e e) la comprensibilità del bilancio è ridotta poiché le informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni irrilevanti in una misura tale per cui l'utilizzatore principale non è in grado di determinare quali siano le informazioni rilevanti. Per valutare se sia ragionevole presumere che un'informazione possa influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale di una specifica entità che redige il bilancio è necessario che l'entità prenda in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori, tenendo conto anche delle circostanze proprie dell'entità stessa. Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell'aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi."			
1.	IAS 1.49	L'entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nel medesimo documento pubblicato.	☐	☐	☐
2.	IAS 1.10	Il bilancio include e identifica chiaramente:			
		a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;	☐	☐	☐
		b) un prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio;	☐	☐	☐
		c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;	☐	☐	☐
		d) un rendiconto finanziario dell'esercizio;	☐	☐	☐
		e) le note, che contengano le informazioni rilevanti sui principi contabili e altre informazioni esplicative;	☐	☐	☐
	IAS 1.38-38A	f) le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello IAS 1 (vedi punti 12-14);	☐	☐	☐
	IAS 1.40A-40D	g) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente quando l'entità:			
		- applica un principio contabile retroattivamente; o	☐	☐	☐
		- ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure	☐	☐	☐
		- riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-40D dello IAS 1 (vedi punto 15).	☐	☐	☐
	IAS 1.10A	L'entità può presentare un unico prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, in cui l'utile/(perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. L'entità può presentare la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio. In tal caso, il prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile/(perdita) d'esercizio.			

- omissis -

**Raccolta dati visto di conformità per la compensazione di crediti derivanti dal modello Redditi/Irap**

I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a € 5.000,00 annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c., la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli.

Contribuente	Alfa S.r.l.		Dichiarazione	Redditi/Irap 2025
TIPOLOGIE DI CREDITI DA MONITORARE	☐ Irpef			€
	☒ Ires			€ 80.000,00
	☐ Addizionale regionale Irpef			€
	☐ Addizionale comunale Irpef			€
	☐ Imposte sostitutive delle imposte sul reddito			€
	☒ Irap			€ 25.000,00
	☐ Ritenute alla fonte			€
TIPOLOGIA DI COMPENSAZIONE	☒ Orizzontale (max € 2.000.000,00)			
	☐ Verticale (nessun limite)			
SOGGETTO CHE RILASCI IL VISTO	Cognome	Rossi		
	Nome	Mario		
	Codice fiscale	RSS MRA 71E19 F205 A		
	☒ Iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.			
	☒ Iscritto alla D.R.E. Regionale nell'elenco dei professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità. ¹			
	☐ Iscritto nell'Albo dei consulenti del lavoro.			
	☐ Responsabile dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese.			
	☐ Iscritto nei ruoli dei periti ed esperti presso la C.C.I.A.A., alla data del 30.09.1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.			
☐ Metodo alternativo	In alternativa all'ottenimento del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile possono effettuare la compensazione se la dichiarazione è sottoscritta anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile.			
CONTROLLI INERENTI IL RILASCIO DEL VISTO	☒ Conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione.			
	☒ Conformità dei dati delle dichiarazioni alle relative risultanze delle scritture contabili.			
	☒ Conformità dei dati delle risultanze contabili alla relativa documentazione.			
VERIFICHE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	☐ Verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto.			
	☐ Verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.			
Nota¹	Dal sito on line dell'Agenzia delle Entrate è possibile effettuare la ricerca per Regione del professionista abilitato all'apposizione del visto di conformità.			



SCHEDA RACCOLTA DATI VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA MOD. REDDITI/IRAP (COMPILABILE)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Bilancio in forma abbreviata

L'art. 2435-bis c.c. riconosce, alle società che non hanno emesso titoli negoziati, la facoltà di redigere, a determinate condizioni, il bilancio in forma abbreviata. Le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 C.C., **possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto**, i crediti al presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, **anziché adottare il criterio del costo ammortizzato**. Ai soggetti che redigono il bilancio abbreviato si applica il principio di derivazione rafforzata (ad esclusione delle microimprese). Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, **nel caso in cui tali soggetti decidano di applicare comunque il criterio del costo ammortizzato, tale scelta assume rilevanza anche ai fini fiscali**. Per effetto della direttiva Ue 2775/2023 gli Stati membri hanno dovuto recepire entro il 31.12.2024, i nuovi e più alti limiti previsti per la definizione delle imprese in micro, piccole, medie e grandi dimensioni. Le previsioni, che estendono l'accesso al bilancio abbreviato a un numero maggiore di imprese, sono applicabili ai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio dal 1.01.2024.

SOGGETTI	Società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.		Che nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi non hanno superato 2 dei 3 limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla tipologia di limite).									
DOCUMENTI	Stato patrimoniale	- Devono essere indicate solo le voci con: - lettere maiuscole; - numeri romani. - Sono possibili alcuni raggruppamenti.										
	Conto economico	Alcune voci possono essere raggruppate.										
	Nota integrativa	- Fermo restando le indicazioni richieste dall'art. 2423, cc. 3 e 4, art. 2423-ter, cc. 2 e 5, art. 2424, c. 2, art. 2426, c. 1, nn. 4) e 6), la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste: - dall'art. 2427, c. 1, nn. 1), 2), 6) [per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica]; - dall'art. 2427, c. 1, nn. 8), 9), 13), 15) [per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria]; - dall'art. 2427, c. 1, nn. 16), 22-bis), 22-ter) [per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici]; - dall'art. 2427, c. 1, nn. 22-quater), 22-sexies) [per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato]; - dall'art. 2427-bis, c. 1, n. 1).										
	Rendiconto finanziario	Esonero dall'obbligo (in vigore dal 1.01.2016).										
	Relazione gestione	Esonero	Purché le voci di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. siano indicate in nota integrativa.									
DEROGHE A CRITERI DI VALUTAZIONE	- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 c.c., hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, anche se con durata oltre 12 mesi e senza interessi o con interessi non di mercato (anziché al costo ammortizzato). - Anche per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata sono riconosciuti, ai fini fiscali (principio di derivazione rafforzata), i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti (Telefisco 2018). - Le società con bilancio abbreviato che non usano il costo ammortizzato iscrivono le spese di transazione su finanziamenti (perizie, commissioni, ecc.) sostenute nei risconti attivi (non più negli oneri pluriennali). - Il risconto attivo è computato nel conto economico per la durata del finanziamento a quote costanti con contropartita gli interessi passivi (che sono integrati).											
LIMITI DA NON SUPERARE	<table><tr><th>Descrizione</th><th>Valori di bilancio</th></tr><tr><td>Totale attivo stato patrimoniale</td><td>€ 5.500.000,00</td></tr><tr><td>Totale ricavi delle vendite e prestazioni</td><td>€ 11.000.000,00</td></tr><tr><td>N. dipendenti occupati in media nell'esercizio</td><td>50</td></tr></table>				Descrizione	Valori di bilancio	Totale attivo stato patrimoniale	€ 5.500.000,00	Totale ricavi delle vendite e prestazioni	€ 11.000.000,00	N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50
Descrizione	Valori di bilancio											
Totale attivo stato patrimoniale	€ 5.500.000,00											
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	€ 11.000.000,00											
N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50											



Riduzione del capitale sociale per perdite

L'art. 6 D.L. 23/2020 ha sospeso per i periodi dal 2020 al 2022 gli adempimenti da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società, oltre 1/3 del capitale, rendendo temporaneamente non obbligatorie le previsioni di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter c.c. e non operativa la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2482, c. 1, n. 4 e 2545-duodecies c.c. **Il termine** entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, è **posticipato al 5° esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In relazione alle perdite generatesi nel corso del 2020, quindi, è necessario prendere gli opportuni provvedimenti entro il termine fissato per l'assemblea di bilancio dell'esercizio 2025, da svolgersi nel 2026. Nonostante la facoltà di avvalersi del beneficio implicasse una considerazione accurata delle effettive possibilità, nell'orizzonte quinquennale, di un riassorbimento delle perdite in un'ottica di sussistenza delle prospettive di continuazione dell'attività, potrebbero rilevarsi delle concrete difficoltà. Infatti, in assenza nel bilancio di riserve generatesi nel quinquennio successivo, sufficientemente capienti per il ripiano delle perdite, sarà necessaria una ricapitalizzazione, in mancanza della quale non potranno che prospettarsi alternative come la riduzione del capitale (qualora non scenda al di sotto del limite legale) ovvero la trasformazione o la liquidazione della società.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE	Sospensione degli obblighi	- Per le perdite emerse negli esercizi dal 2020 al 2022 non si sono applicati: - l'art. 2446, cc. 2 e 3 c.c., che regola la procedura da seguire se il capitale risulta diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite per le S.p.a.; - l'art. 2447 c.c. in merito agli adempimenti richiesti in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale per le S.p.a.; - gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. che disciplinano i medesimi adempimenti da adottare per le S.r.l..
	Recupero delle perdite	Il termine entro il quale la perdita generata nei periodi dal 2020 al 2022 oltre 1/3 del capitale, che non lo riduce al di sotto del limite legale, deve risultare diminuita a meno di 1/3 (stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 c.c.) è posticipato al 5° esercizio successivo. Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., ossia di perdite generate nei periodi dal 2020 al 2022 oltre 1/3 del capitale che lo riducono al di sotto del limite legale, la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, è rinviato alla chiusura del 5° esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c.
	Quinquennio sterilizzazione perdite	- Il recupero delle perdite sterilizzate dovrà avvenire entro i termini per l'approvazione del bilancio: 2025, le perdite "2020"; 2026, le perdite "2021"; 2027, le perdite "2022".
	Causa di scioglimento	Fino alla data dell'assemblea relativa alla chiusura del 5° esercizio successivo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c..
	Nota integrativa	Le perdite emerse negli esercizi dal 2020 al 2022 sono state distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni.

Esempio

Copertura della perdita che supera 1/3 del capitale sociale (delibera assemblea straordinaria)

Dati esempio	Capitale sociale	€	20.000,00
	Riserva legale	€	800,00
	Riserva facoltativa	€	2.200,00
	Perdita anno "n+1"	€ (-)	7.000,00
	Perdita anno "n"	€ (-)	13.000,00

SP A IV SP A VI	SP A VIII	30.04.n+1	Diversi	a	Perdite a nuovo		
			Riserva legale			800,00	3.000,00
			Riserva facoltativa			2.200,00	
			Utilizzo riserve per copertura perdite.				
SP A I	SP A VIII	30.04.n+1	Capitale sociale versato	a	Perdite a nuovo		17.000,00
			Utilizzo capitale per copertura perdite.				
SP A	SP A I	30.04.n+1	Soci c/sottoscrizioni	a	Capitale sociale non versato		17.000,00
			Reintegro capitale sociale con delibera assemblea straordinaria.				
SP C IV 1	SP A	30.04.n+1	Banca c/c ordinario	a	Soci c/sottoscrizioni		17.000,00
			Versamento del capitale sociale reintegrato.				
SP A I	SP A I	30.04.n+1	Capitale sociale non versato	a	Capital sociale versato		17.000,00
			Ricostituito capitale sociale.				



Proroga delle assemblee online semplificate

L'art. 3, c. 14-sexies D.L. 202/2024 ha prorogato al 31.12.2025 il termine per fruire della possibilità di svolgere le assemblee delle società di capitali anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audio-videoconferenza), a prescindere da diverse disposizioni statutarie, disposta dal D.L. 18/2020.

SOCIETÀ
ED ENTI
INTERESSATI

- Società a responsabilità limitata ordinarie e semplificate.
- Società per azioni.
- Società cooperative e mutue assicuratrici.
- Consorzi.
- Associazioni.
- Fondazioni.

PROROGA

L'art. 3, c. 14-sexies D.L. 202/2024 ha prorogato al **31.12.2025** le misure semplificate per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte dall'art. 106 D.L. 18/2020, in particolare quanto attiene l'uso di mezzi telematici.

OGGETTO
DELLA
PROROGA

La disposizione fa riferimento alla data in cui l'assemblea sarà «tenuta» e non alla data in cui l'assemblea sarà «convocata»; pertanto, **occorre svolgere l'assemblea entro il 31.12.2025 (non semplicemente convocarla entro quella data e svolgerla successivamente).**

- Tutte le società di capitali quindi, ma anche gli enti e i consorzi, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
 - l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente**, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale);
 - l'intervento all'assemblea avvenga **anche mediante mezzi di telecomunicazione** (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione);
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.
- La disposizione sembra applicabile anche alle riunioni degli altri organi sociali, anche in assenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione, purché ci sia la generica disposizione statutaria prevista dagli artt. 2388, c. 1 e 2404, c. 1 c.c., che consente la partecipazione con tali mezzi (massima Consiglio notarile di Milano n. 200/2021).
- Le videoconferenze integrali **devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., c. 4 (Spa), 2479-bis c.c., c. 4 (Srl) e 2358 c.c., c. 6 (Cooperative).
- Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.

AVVISO
DI
CONVOCAZIONE

- L'avviso di convocazione di **società di capitali** e cooperative, mediante un'apposita previsione, può stabilire (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che:
 - l'assemblea si svolga esclusivamente **mediante mezzi di telecomunicazione** senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
 - l'intervento in assemblea sia effettuato mediante mezzi di telecomunicazione;
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.
- L'avviso di convocazione delle assemblee delle **S.r.l.**, mediante apposita previsione, può stabilire che **l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto».**

RAPPRESENTANTE
DELEGATO PER
SOCIETÀ
QUOTATE

- Nelle società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente, è possibile:
 - nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il «rappresentante designato», cui i soci attribuiscono le deleghe di voto;
 - prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

La nomina del rappresentante designato e l'intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è ammessa (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici.



Svalutazione dei titoli non immobilizzati nel bilancio 2024

Il Decreto Mef 23.09.2024 ripropone, in relazione ai bilanci relativi al 2024, la norma derogatoria che consente di non svalutare i **titoli iscritti nell'attivo circolante**, prorogando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 45, cc. 30cties-3novies D.L. 73/2022. Nel dettaglio, anche per il periodo 2024, i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (incluse le compagnie di assicurazione limitatamente ai bilanci di esercizio redatti in base alle norme interne) possono fruire di una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio, che permette di mantenere i medesimi valori risultanti dal precedente bilancio, **ad eccezione del caso in cui la perdita abbia carattere durevole**. Ciò in alternativa al criterio ordinario previsto dall'art. 2426 c.c., che prevede l'iscrizione al valore di acquisto, **ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se inferiore**. È opportuno fornire apposita informativa nella nota integrativa. Con il documento interpretativo 11, aggiornato a febbraio 2025, l'OIC ha analizzato l'opzione sotto il profilo tecnico-contabile.

REGIME ORDINARIO	Valore	- I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni¹ sono iscritti: - al costo di acquisto o di produzione, ovvero; al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.
	Costo di acquisto	Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
	Valore di mercato	Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi .
REGIME DEROGATORIO	Periodo di applicazione	Esercizio 2024.
	Criterio di valutazione alternativo	Facoltà di valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione , così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo di acquisizione . Anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
	Riserva indisponibile	- La società che si avvale della deroga destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (bilancio al 31.12.2023) o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio 2024 e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale. - Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
AMBITO APPLICATIVO		- Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 9 c.c. al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono l'OIC 20 "Titoli di debito" e l'OIC 21 "Partecipazioni". - Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32, in quanto iscritti e valutati al fair value, ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 11-bis c.c. - Inoltre, rimangono inalterati i criteri di valutazione dell'OIC 32 per: - i titoli oggetto di copertura del fair value; - i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell'OIC 32. - La deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero ad alcune categorie di titoli (facendo riferimento al diverso codice Isim), ancorché emessi dal medesimo emittente, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.
Nota ¹		- Secondo il paragrafo 20 dell'Oic 20, la classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo, ossia dall'intenzione di detenzione oltre i 12 mesi. - Per le partecipazioni, invece, il paragrafo 11 dell'Oic 21 prevede che "le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a 1/5 del capitale della partecipata, ovvero a 1/10 se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati, sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta di legge".



Poste in valuta estera in bilancio

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio (31.12) ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in **apposita riserva non distribuibile fino al realizzo**.
Ai sensi dell'OIC 26 le poste da convertire sono solo quelle **monetarie**, costituite cioè dalle attività e dalle passività che si tradurranno in una somma di denaro, da incassare o da pagare (crediti e debiti). In particolare, dopo la rilevazione iniziale al tasso di cambio corrente, tali valori devono essere iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di bilancio, imputando utili e perdite su cambi a conto economico, voce C17-bis (par. 21, OIC 26). **L'art. 9 D. Lgs. 192/2024 ha abrogato l'art. 110, c. 3, lett. d) Tuir, attribuendo (dal 2024) rilevanza fiscale alle differenze di cambio da valutazione che si generano, per effetto delle disposizioni civilistiche, al momento della conversione delle poste in valuta al cambio del 31.12.**

Tavola

Cambi da utilizzare in bilancio

Fattispecie		Trattamento contabile		Cambio da utilizzare
Operazioni concluse nell'esercizio		- I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta estera si valutano secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati conseguiti o sostenuti (art. 9 D.P.R. 917/1986). - Le differenze su cambi rispetto al momento del regolamento finanziario sono imputate a conto economico nella voce di natura finanziaria C17-bis "utili e perdite su cambi".		Cambio ¹ del giorno di conseguimento o sostenimento.
Operazioni non concluse nell'esercizio	Attività diverse dalle immobilizzazioni e passività	- Iscritte al tasso di cambio alla data della chiusura dell'esercizio. - La differenza costituisce un utile o perdita su cambi, da indicare nella voce C17-bis del conto economico. - Se la differenza è un utile netto deve essere costituita, per pari importo, un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.		Cambio ¹ alla chiusura dell'esercizio, se è adottato per la totalità delle voci.
		Attività immobilizzate	Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte nel bilancio al tasso di cambio al momento del loro acquisto.	
	Sono iscritte al cambio di fine esercizio solo se il cambio è inferiore e se la riduzione è durevole.		Cambio ¹ di fine esercizio.	
	Nota ¹	Il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.		

DISCIPLINA FISCALE FINO AL 31.12.2023	Valutazione al cambio storico	L'art. 110, c. 3 Tuir stabilisce che gli oneri e i proventi che derivano dall'adeguamento delle attività e delle passività in valuta al cambio di fine esercizio non sono fiscalmente rilevanti. Pertanto, le perdite su cambi da valutazione non rappresentano un elemento deducibile, così come gli utili su cambi da valutazione non concorrono a formare reddito imponibile. - Tale disposizione non si applica, tuttavia, a quei contribuenti che, ai sensi dell'art. 110, c. 2, ultimo periodo del Tuir, adottano la cd. contabilità plurimonetaria, intrattenendo rapporti sistematici in valuta estera. Pertanto, i saldi dei conti della contabilità plurimonetaria hanno rilevanza fiscale.
	Disponibilità liquide	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le differenze su cambi derivanti dalla conversione delle disponibilità liquide in valuta estera non rientrano nella disciplina di neutralità fiscale di cui all'art. 110, c. 3 del Tuir, e sono quindi da considerarsi fiscalmente realizzate.
	Svalutazione crediti	La base di calcolo della svalutazione fiscalmente deducibile dei crediti verso clienti in valuta estera è rappresentata dal valore fiscale del credito stesso, calcolato cioè senza tenere conto dell'adeguamento a fronte del cambio di fine esercizio.
	Disallineamento	- Per effetto del disallineamento che si crea tra i valori civilistici e quelli fiscali è necessario: - effettuare le conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (quadro RF e RV del modello Redditi SC, in relazione alle perdite e utili inseriti nel bilancio, ma senza rilevanza fiscale); - stanziare in bilancio le conseguenti imposte anticipate e differite. Il disallineamento si riassorbirà al momento del successivo realizzo.



Poste in valuta estera in bilancio (segue)

DISCIPLINA FISCALE DAL 2024	Rilevanza fiscale delle differenze su cambi da valutazione	L'art. 9, c. 1, lett. d) D.Lgs. 192/2024 ha abrogato l'art. 110, c. 3, lett. d) Tuir che, in materia di valutazioni dei crediti e debiti in valuta, stabiliva l'irrelevanza fiscale delle differenze su cambi da valutazione. L'intervento normativo, quindi, rende rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell'esercizio secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall'impresa, anziché al momento di effettiva realizzazione.
	Decorrenza	La modifica normativa decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024 per i soggetti solari).
	Regime transitorio	La valutazione dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del Codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023, operata ai sensi dell'art. 110, c. 3 Tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al D. Lgs. 192/2024, concorre alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. - Pertanto, nel 2024 si riassorbono, mediante la loro rilevanza fiscale, tutte le differenze su cambi da valutazione degli anni precedenti, relative alle poste monetarie, trattate senza rilevanza fiscale in conformità alla disciplina previgente. Nel modello Redditi 2025 si compilerà, per l'ultima volta, il quadro RV in relazione al differente trattamento civilistico-fiscale sulle differenze da cambio, senza più rilevare le relative variazioni in aumento e/o in diminuzione. Ai fini contabili è quindi necessario riassorbire le imposte differite o anticipate stanziate nel bilancio relativo al 2023.
	Cambio storico	Ai sensi dell'art. 110, c. 2 Tuir (immutato), per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 9 Tuir; tuttavia, i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. Pertanto, devono essere valutati al cambio del giorno in cui si formano; ciò vale sia per le poste monetarie sia per le poste non monetarie. - Ai sensi dell'art. 9, c. 2 Tuir i proventi e gli oneri in valuta sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo, ovvero, in mancanza dei precedenti, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti.
Esempio	Utile su cambi non realizzato su crediti in valuta (dal 2024)	

SP C II 1	CE A 1	20.11.2024			161.290,32
		Crediti v/clienti esteri <i>Vendita merce estera \$ 200.000,00 al cambio di €/ \$ 1,24 cliente White.</i>	a Merci c/vendite		
SP C II 1	CE C 17-bis	31.12.2024			3.998,93
		Crediti v/clienti esteri <i>Imputazione differenza di cambio per adeguamento al cambio del 31.12."n" di €/ \$ 1,21 White.</i>	a Utili su cambi da valutazione (imponibili)		
		Valore contabilizzato € 161.290,32			
		Valore al 31.12.n € 165.289,25			
		Differenza attiva di cambio € 3.998,93			
CE 20	SP C II 5-ter	31.12.2024			750,22
		Imposte anticipate non rilevanti fiscalmente <i>Rilevazione giroconto imposte anticipate su utili su cambi da valutazione bilancio 2023 (24%) [valore ipotetico].</i>	a Credito per imposte anticipate		
SP C IV 1 CE C 17-bis	SP C II 1	31.01.2025		162.601,62 2.687,63	165.289,25
		Diversi Banca c/c ordinario Perdite su cambi realizzate <i>Incasso fattura cliente White, cambio €/ \$ 1,23.</i>	a Crediti v/clienti esteri		
Nota		Gli utili e le perdite su cambi non hanno alcuna rilevanza ai fini Irap, in quanto sono iscritti nella voce dell'area finanziaria C 17-bis, che rappresenta un'area estranea all'imposta in oggetto.			



NON SOLO IMPRESA

Assicurazione rischi catastrofali

Le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese devono stipulare, entro il 31.03.2025, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Le assicurazioni devono aggiornare i testi di polizza e pubblicare sul proprio sito Internet i documenti e le condizioni di assicurazione.

SOGGETTI¹

- Imprese con sede legale in Italia.
- Imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.

Tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese².

Sono escluse le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici.

OGGETTO

Stipulazione di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale per i seguenti beni iscritti tra le **immobilizzazioni materiali**³ (art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c.) **a qualsiasi titolo impiegati** per l'esercizio **dell'attività di impresa**, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni¹.

Terreni

Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

Fabbricati

Intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Impianti e macchinari

Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato.

Attrezzature industriali e commerciali

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

EVENTI

Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

• La polizza assicurativa non copre:

- a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

TERMINE
31.03.2025

Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

INADEMPIMENTI

- Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tenere conto **nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
- **Non è quindi chiaro se** le conseguenze consistono nell'esclusione dalle misure agevolative oppure nella loro fruizione limitata. Inoltre, **l'esclusione o accesso limitato riguarderebbe la generalità delle misure agevolative alle imprese e non solo quelle riconosciute in relazione alle calamità naturali.**

Note

1. Il D.M. 18/2025 non ha chiarito su chi ricada l'obbligo assicurativo in caso di locazione dei beni o affitto di azienda. La definizione contenuta nell'art. 1bis D.L. 155/2024 dei beni oggetto della copertura assicurativa, riferita ai beni elencati nell'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c., a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, potrebbe essere interpretata nel senso di ricomprendere anche i beni che l'imprenditore ha in locazione o in leasing e che, in caso di affitto di azienda, l'obbligo ricadrebbe in capo all'affittuario.
2. Sono esclusi i professionisti e lavoratori autonomi in quanto non obbligati all'iscrizione nel Registro Imprese. Sono invece soggette all'obbligo di assicurazione le società tra professionisti.
3. Non sarebbero soggetti a copertura obbligatoria i beni in magazzino, in quanto rientranti nell'attivo circolante.

Contributi I.V.S. 2025 per artigiani e commercianti

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2025, sono tutte pari al 24%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. **Continuano ad applicarsi, anche per il 2025, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati.** L'art. 1, c. 186 L. 207/2024 ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Con tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

SCADENZE ORDINARIE 2025		16.05.2025
	Quote fisse sul minimale di reddito.	20.08.2025
		17.11.2025
		16.02.2026
		30.06.2025 ¹
CONTRIBUZIONE A SALDO	Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2025).	30.11.2025
	Saldo anno 2024.	30.06.2025 ¹
	- Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti²: - è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (per i contributi dell'anno 2025, ai redditi 2025, da denunciare nel 2026).	

Note	¹ Termine prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, applicabile a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente. La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo. ² Il concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 D. Lgs. 13/2024.
------	---

Tavola n. 1 Artigiani

Fasce di reddito			Annuale
Fino a	€	18.555,00 ¹	24%
Oltre fino a	€	18.555,00	24%
Oltre fino a	€	55.448,00	24%
Oltre fino a	€	55.448,00	25%
Oltre fino a	€	92.413,00 ²	25%
Contributo minimo ³	Annuale		€ 4.460,64
Contributo massimo	Annuale		€ 22.548,77
Note	I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese. ¹ Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. ² Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 120.607,00, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuale € 29.597,27). ³ Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.		

Tavola n. 2 Commercianti

Fasce di reddito			Annuale
Fino a	€	18.555,00 ¹	24,48%
Oltre fino a	€	18.555,00	24,48%
Oltre fino a	€	55.448,00	24,48%
Oltre fino a	€	55.448,00	25,48%
Oltre fino a	€	92.413,00 ²	25,48%
Contributo minimo ³	Annuale		€ 4.549,70
Contributo massimo	Annuale		€ 22.992,35
Note	I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese. ¹ Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. ² Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 120.607,00, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuale € 30.176,18). ³ Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.		



Mud 2025

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la L. 25.10.1994, n. 70 è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell'anno precedente la dichiarazione.

Il modello deve essere presentato entro il 30.04 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

La L. 70/1994 prevede, infatti, che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente per territorio.

**PRESENTAZIONE
MUD**

- Il D.P.C.M. 29.01.2025 ha approvato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2024.
- Il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire **entro il giorno 28.06.2025**.

**NUOVO
MODELLO**

- **La struttura del nuovo modello non ha subito variazioni radicali.**
- Sono aggiornate:
 - la scheda "materiali secondari" (MAT) con l'aggiunta del campo "ammendante compostato con fanghi" (ACF);
 - le istruzioni di compilazione con l'aggiunta del codice ateco 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure);
 - la modifica di una serie di refusi;
 - l'allineamento delle modalità di calcolo degli addetti alla disciplina del RENTRI.
- Sono state apportate correzioni e adeguamenti normativi alle istruzioni di compilazione per rendere il modello più coerente con la normativa vigente e con le delibere ARERA in materia di costi di gestione del servizio di igiene urbana.

**COME
PRESENTARE
IL MUD**

Ogni dichiarante deve presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale osservando le modalità, e compilando le varie schede al fine di trasmettere le informazioni richieste.

- Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito MUD Telematico:
 - Comunicazione Rifiuti;
 - Comunicazione Veicoli fuori uso;
 - Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi sia Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
 - Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

- Si ricorda inoltre che:
 - la Comunicazione Rifiuti Urbani assimilati e raccolti in convenzione deve essere presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito MUD Comuni;
 - la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito Registro AEE.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale.

Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha prodotto e detiene i rifiuti.



AGEVOLAZIONI

Credito di imposta investimenti pubblicitari

L'art. 57-bis D.L. 50/2017 ha istituito, dall'anno 2018, un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

A decorrere dall'anno 2019, il credito dell'imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.

AGEVOLAZIONE

- **A decorrere dall'anno 2023**, il credito di imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
- **Rispetto all'anno 2022, quindi:**
 - è ripristinato il "regime agevolativo ordinario", con il credito d'imposta concesso nella misura del **75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati ed il presupposto dell'**incremento minimo dell'1%** dell'investimento pubblicitario, rispetto all'analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione (per "analoghi investimenti" sullo "stesso mezzo di informazione", si intendono investimenti sullo "stesso canale informativo", cioè sulla stampa cartacea e online);
 - non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle **emittenti televisive e radiofoniche**.

SOGGETTI

Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

DOMANDA

- Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
- In particolare:
 - **dal 1.03 al 31.03** dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
 - **dal 9.01 al 9.02** dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" devono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

ELENCO
DEGLI AMMESSI
AL BONUS

- In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
- Successivamente, sulla base della presentazione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati", sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

UTILIZZO
DEL CREDITO

- **Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione**, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi).
- Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di aprile 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 1 aprile	Iva	Fattura elettronica - Entrano in vigore il 1.04.2025 le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9).
Giovedì 10 aprile	Contributo	Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2025.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2025.
	Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio	Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento, entro il 10.04 per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente.
	5 per mille	Iscrizione - Termine per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2025 per gli enti non iscritti nell'elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).
	Fondo nuove competenze	Domanda - Termine di presentazione della domanda di contributo al Fondo nuove competenze (avviso Min. Lav. 7.02.2025).
Lunedì 14 aprile	Inail	Bando Isi 2024 - Dal 14.04.2025 al 30.05.2025 è aperta la procedura di compilazione e registrazione della domanda di partecipazione al bando Isi 2024.
	RENTRI	Iscrizione - Termine di iscrizione al RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti (art. 11, c. 2-bis D.L. 202/2024).
Martedì 15 aprile	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
	Iva	Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Iva	Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).
Mercoledì 16 aprile	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2024 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2025. Per le Spa e Sapa con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2024, termine per pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea: sulla G.U. o su un quotidiano.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/04/2025 da MONTEDORO CLAUDIO [info@studiomontedoro.it]



Principali adempimenti mese di aprile 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 16 aprile	Imposte dirette (segue)	Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell'acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della 4ª rata. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024).
		Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Iva	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2025.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
		Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
	Inps	Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità dovuti per il 2025.
Domenica ¹ 20 aprile	Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio	Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento entro il 20.04 per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.
Martedì 22 aprile	Assemblea di bilancio	Convocazione - Per le S.r.l. termine di spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione dell'assemblea di bilancio fissata al 30.04.2025.
Venerdì 25 aprile ¹	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Mercoledì 30 aprile	Imposte dirette	Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata.
		Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2024.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Iva	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 1° trimestre 2025 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/04/2025 da MONTEDORO CLAUDIO [info@studiomontedoro.it]



Principali adempimenti mese di aprile 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 30 aprile (segue)	Iva (segue)	Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2025, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
		Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020).
		Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2024 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).
	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
	Rottamazione quater	Riammissione - I contribuenti incorsi alla data del 31.12.2024 nell'inefficacia della rottamazione quater (c.d. "decaduti") a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possono essere riammessi alla definizione agevolata di tali debiti mediante presentazione di apposita domanda entro il 30.04.2025 (art. 3-bis D.L. 202/2024).
	Ravvedimento speciale	Versamento - Termine di pagamento della 2ª rata degli importi dovuti per il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022.
	Mod. 770 semplificato	Invio dei dati - Per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d'imposta che si avvalgono delle nuove disposizioni possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere i dati entro il 30.04.2025 (Prov. Ag. Entrate 31.01.2025, n. 25978).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Parità di genere - Termine di presentazione della domanda per la fruizione dell'esonero contributivo (mess. Inps 4479/2024).
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Revisori enti locali	Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Enasarco Firr	Riepilogo - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2024 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell'anno 2024.
	Strutture sanitarie private	Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2024.
	Gestori di servizi di pubblica utilità	Comunicazione - Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2024.
	Autotrasportatori	Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2025.
	Gestori crisi d'impresa	Contributo annuale - Termine di invio al Ministero della Giustizia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale effettuato entro il 31.01.
Nota ¹	- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].	

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/04/2025 da MONTEDORO CLAUDIO [info@studiomontedoro.it]